

REGOLAMENTO PER I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

TITOLO I°

Procedimento disciplinare

ARTICOLO 1

Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure da seguire per l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente in materia.
2. Si applica a tutto il personale dipendente, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato, escluso il personale dirigente.

ARTICOLO 2

Ufficio competente

1. Competente per i procedimenti disciplinari è l'unità operativa "Personale e organizzazione", ad eccezione di quelli che riguardino il personale ad essa preposto, la cui competenza è affidata all'unità operativa "Segreteria".
2. Quando la sanzione da applicare sia il rimprovero verbale o la censura, provvede direttamente il Dirigente del Settore di appartenenza del dipendente, o in assenza o impedimento del Dirigente, il Segretario Generale. Per il personale del corpo di Polizia Municipale, provvede il comandante del corpo stesso.

ARTICOLO 3

Contestazione degli addebiti

1. Salvo quelli sanzionabili con il rimprovero verbale o con la censura, i soggetti di cui al comma 2 del precedente Articolo 2 segnalano all'unità competente per i provvedimenti disciplinari, come individuata nel comma 1° dello stesso articolo, i fatti in cui possono configurarsi violazioni di norme disciplinari da parte dei dipendenti.
2. La segnalazione deve esser fatta tempestivamente in forma scritta e comunque entro dieci giorni dal momento della conoscenza del fatto.
3. Il soggetto tenuto ad istruire il procedimento disciplinare deve contestare al dipendente l'addebito entro venti giorni da quando ne ha avuta notizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mano, nella quale siano indicati i fatti contestati e i termini per la difesa, avvisandolo della possibilità di farsi assistere da un

procuratore o da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o cui conferisca mandato. Non si dà luogo a contestazione in caso di rimprovero verbale.

ARTICOLO 4

Convocazione per la difesa

1. La convocazione per la difesa, da effettuarsi in forma scritta, con le modalità di cui al comma 3° del precedente Articolo3, può essere prevista anche contestualmente alla comunicazione con la quale viene contestato l'addebito, purché la data di convocazione sia almeno cinque giorni lavorativi successivi a quella in cui al dipendente è stato notificato l'addebito. In caso di impossibilità a comparire, il dipendente può chiedere il differimento della convocazione per la difesa.

2. Il diritto di difesa deve, comunque, essere esercitato entro i quindici giorni successivi alla prima data di convocazione. Trascorso inutilmente tale termine, la sanzione viene irrogata nei quindici giorni ulteriormente successivi.

3. Il dipendente può esercitare il diritto di difesa oralmente o per iscritto, con l'eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o cui conferisca mandato.

4. In caso di difesa in forma scritta, l'atto deve essere firmato contestualmente dal dipendente e dal soggetto che lo assiste.

5. Della difesa orale del dipendente, che deve aver luogo in forma privata, viene redatto processo verbale, steso a cura di un incaricato appositamente designato, di volta in volta, dal soggetto che ha istruito il procedimento disciplinare, sottoscritto dal soggetto stesso, dal dipendente o dal suo assistente e dal verbalizzante.

ARTICOLO 5

Acquisizione di testimonianze ed informazioni

1. Il soggetto che ha istruito il procedimento disciplinare, nel corso del procedimento stesso ed ai suoi fini, può acquisire, anche su istanza della difesa, testimonianze, documentazioni ed ogni quant'altro ritenuto utile.

2. Le testimonianze devono essere acquisite tassativamente in forma scritta, firmate da parte dei dichiaranti. In questo ambito è facoltà del soggetto che ha istruito il procedimento disciplinare sentire ulteriormente il dipendente al fine di consentire il più ampio esercizio del diritto di difesa.

3. In quest'ultima ipotesi, il dipendente viene convocato in forma scritta e con le modalità previste dal comma 3° del precedente Articolo 3, considerandolo rinunciatario in caso non si presenti nel termine assegnato. Dell'incontro viene redatto processo verbale con le modalità indicate al comma 5° del precedente Articolo 4.

ARTICOLO 6

Irrogazione della sanzione

1. Quando il soggetto competente del provvedimento disciplinare ritiene di aver completato il procedimento stesso, in base al convincimento maturato, può dichiarare il non luogo a procedere, dandone comunicazione scritta all'interessato, ovvero irrogare la sanzione disciplinare.
2. L'irrogazione della sanzione deve avvenire mediante atto scritto a firma del soggetto di cui al comma precedente, notificato all'interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mano, nel quale deve essere indicata la possibilità di richiedere la riduzione della sanzione, ai sensi del successivo Articolo 7.
3. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dal vigente C.C.N.L..

ARTICOLO 7

Riduzione della sanzione

1. Nelle sole ipotesi previste dall'articolo 24, comma 1, lettere C) e D) del C.C.N.L., entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione, è in facoltà del dipendente richiedere la riduzione della medesima.
2. In caso di accoglimento, la riduzione della sanzione è disposta dal soggetto che l'ha irrogata.
3. In caso di riduzione della sanzione, essa non è impugnabile e diviene definitiva.

ARTICOLO 8

Ricorso al collegio arbitrale

1. Entro venti giorni dalla notifica della sanzione, il dipendente, anche a mezzo di un procuratore o di un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui aderisce o a cui conferisca mandato, può impugnare il provvedimento dinanzi al collegio arbitrale di disciplina, mediante atto scritto inviato alla propria amministrazione.
2. In questo caso, l'Amministrazione provvede tempestivamente all'inoltro del ricorso all'ente individuato ai sensi del successivo Articolo 15, comma 1°.

TITOLO II°

Collegio Arbitrale

Articolo 9

Collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale, nella composizione stabilita dall'art. 59, comma 8, del D.Lgs. 29 Febbraio 1993, n. 29, può essere costituito ad uso esclusivo dell'ente o, mediante convenzione, in unione con altre amministrazioni omogenee o affini.
2. Qualora il collegio arbitrale sia costituito in unione con altre amministrazioni, ciascuna di esse concorre alla nomina dei propri rappresentanti e di quelli dei dipendenti in maniera direttamente proporzionale al contingente di organico in vigore al 31 Dicembre dell'anno immediatamente precedente quello di costituzione o di rinnovo del collegio stesso. La ripartizione avverrà arrotondando all'unità intera, per eccesso o per difetto secondo che la frazione sia o non sia superiore alla metà, i prodotti ottenuti. A parità di frazione, la preferenza sarà stabilita in base al numero del personale di ruolo in servizio alla predetta data del 31 Dicembre e, in caso di ulteriore parità, sarà stabilita per sorteggio fra le amministrazioni interessate.
3. In ogni caso, il collegio, ai fini della rotazione prevista dall'ultimo periodo del comma 8 dell'Articolo 59 citato al precedente comma, opera in 5 distinte sezioni abbinate con le modalità previste dal successivo Articolo 14, comma 3°.

ARTICOLO 10

Nomina dei rappresentanti dell'Amministrazione

1. I rappresentanti dell'Amministrazione, nel numero spettante a norma del precedente Articolo 9, sono nominati, ai sensi dell'art. 36 della legge 8 Giugno 1990, n.142, come modificato dall'art. 13 della legge 25 Marzo 1993, n. 81, dal Sindaco fra i componenti del Consiglio Comunale o fra i dipendenti ovvero tra estranei all'ente, che non rientrino nei casi di incompatibilità previsti dall'Articolo 18.

ARTICOLO 11

Nomina dei rappresentanti dei dipendenti

1. I rappresentanti dei dipendenti, nel numero spettante a norma del precedente Articolo 9, sono nominati, mediante votazione a scrutinio segreto, dal personale di ruolo, escluso quello con qualifica dirigenziale, in servizio al momento della votazione.
2. Le elezioni sono indette dall'Amministrazione, con avviso affisso all'albo dell'ente ed in luoghi idonei a garantire la maggior diffusione tra i dipendenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per le votazioni, le quali devono aver luogo in una giornata non festiva e comunque atta a garantire la massima partecipazione.
3. Dalla data di indizione delle elezioni vengono acquisite dall'ufficio competente per i procedimenti disciplinari le disponibilità offerte dai dipendenti a far parte dei rappresentanti dei dipendenti stessi.
4. Il seggio elettorale è composto da un Presidente e da due scrutatori nominati dal Segretario Generale e resta aperto per le operazioni di voto dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

5. Al momento dell'apertura del seggio deve essere esposto l'elenco dei dipendenti che hanno offerto la propria disponibilità alla nomina.
6. La votazione ha luogo con l'indicazione sulla scheda dei nominativi dei dipendenti, fino ad un massimo pari al numero spettante a norma del precedente Articolo 9, scelti tra coloro che hanno offerto la propria candidatura.
7. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale da consegnarsi a cura del presidente del seggio al Segretario Generale.
8. Vengono nominati rappresentanti dei dipendenti i primi candidati fino a concorrenza con il numero di cui al precedente comma 6°, mentre la graduatoria dei nominativi che hanno ottenuto voti resterà valida per tutta la durata del collegio arbitrale, per essere utilizzata in caso di impedimento permanente, di morte, di rinuncia o di dimissioni dei rappresentanti medesimi.
9. In caso di parità di voti conseguiti, ha la precedenza il più anziano di età e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di servizio.

ARTICOLO 12

Durata in carica dei membri del collegio arbitrale

1. I membri del collegio arbitrale durano in carica tre anni decorrenti dalla data di costituzione o di rinnovo, ma, ancorché, scaduti, restano in carica fino all'insediamento dei sostituti.

ARTICOLO 13

Indicazione dei Presidenti collegio arbitrale

1. In caso di collegio arbitrale in forma esclusiva, in data e sede fissate dall'Amministrazione, si riuniscono, congiuntamente, i rappresentanti dell'ente e quelli dei dipendenti per l'indicazione dei cinque presidenti del collegio stesso, che devono essere scelti tra persone di provata esperienza e indipendenza, esterne all'Amministrazione medesima.
2. In caso di collegio arbitrale in unione con altre Amministrazioni, la data e la sede della riunione sono fissate dall'Amministrazione dell'ente ove ha domicilio il collegio stesso, individuato a norma del successivo Articolo 15, comma 2°, e i cinque presidenti devono essere scelti tra persone di provata esperienza ed indipendenza, esterne a tutte le amministrazioni convenzionate.
3. In ogni caso, in mancanza di accordo sui nominativi dei presidenti, prima di richiederne la nomina al Presidente del competente Tribunale, può essere esperito, con le modalità di cui ai precedenti commi, un ulteriore tentativo.

ARTICOLO 14

Costituzione delle sezioni del collegio arbitrale

1. In caso di collegio arbitrale in forma esclusiva, dopo la nomina dei rappresentanti, sia dell'ente che dei dipendenti, e l'indicazione dei cinque presidenti, in data e sede fissate dall'amministrazione, si provvede alla costituzione delle sezioni del collegio stesso, mediante sorteggio.
2. In caso, invece, di collegio arbitrale in unione con altre Amministrazioni, dopo le nomine e l'indicazione di cui al precedente comma, si provvede alla costituzione delle sezioni del collegio stesso, mediante sorteggio tenuto in data e sede concordate tra tutti gli enti convenzionati.
3. In ogni caso, le operazioni di sorteggio devono essere effettuate inserendo in tre distinti contenitori i nomi dei presidenti, quelli dei rappresentanti dell'ente o degli enti convenzionati e quelli dei rappresentanti dei dipendenti. Si procede, quindi, a cinque sorteggi distinti e progressivamente numerati, estraendo, di volta in volta, un nominativo dal contenitore dei nomi dei presidenti e due nominativi da ciascuno dei due restanti contenitori, attribuendo ad ogni sezione il numero del relativo sorteggio.
4. Delle operazioni per la costituzione delle sezioni del collegio arbitrale deve essere redatto processo verbale, da trasmettere in copia, in caso di collegio arbitrale in unione con altre amministrazioni, a tutti gli enti convenzionati.

ARTICOLO 15

Assegnazione dei ricorsi

1. Ogni singolo ricorso deve essere affidato ad una diversa sezione del collegio arbitrale, seguendo progressivamente l'ordine numerico attribuito alle sezioni stesse.
2. In caso di collegio arbitrale in unione con altre amministrazioni, l'ente convenzionalmente stabilito viene riconosciuto quale domicilio delle sezioni del collegio stesso. Tale ente svolge funzioni di segreteria ed assegna i ricorsi.

ARTICOLO 16

Funzionamento delle sezioni del collegio arbitrale

1. A cura dell'amministrazione di appartenenza del dipendente interessato, la completa documentazione riguardante il ricorso viene trasmesso all'ente di cui al precedente Art. 15, comma 2°, che a sua volta la trasmette alla sezione competente.

2. La sezione del collegio arbitrale cui è stato affidato il ricorso può richiedere ulteriori informazioni e documentazioni, escutere testimoni, sentire le parti, chiedere consulenze ad esperti.

3. Di tutte le operazioni compiute dalla sezione del collegio arbitrale viene redatto processo verbale, a cura di un membro della sezione stessa, designato dal rispettivo Presidente.

4. La sezione del collegio arbitrale emette la sua decisione finale entro novanta giorni dalla data in cui il ricorso del dipendente è pervenuto all'ufficio protocollo del proprio ente e comunque non oltre il termine previsto dal successivo art. 20.

ARTICOLO 17

Spese di funzionamento

1. Tutte le spese di funzionamento del collegio arbitrale relative al ricorso esaminato sono a carico della parte soccombente.

2. Il compenso da attribuire ai membri del collegio arbitrale è determinato facendo riferimento al D.P.C.M 23 Marzo 1995, per quanto compatibile e con gli eventuali adeguamenti in relazione alla particolare professionalità posseduta dai membri stessi, con speciale riguardo alla figura del Presidente.

ARTICOLO 18

Incompatibilità

1. Non possono far parte del collegio arbitrale coloro che siano intervenuti, sotto qualsiasi veste, nella formazione del procedimento disciplinare. In particolare non possono farne parte il personale addetto all'unità operativa "Personale e organizzazione", il responsabile dell'unità operativa cui il ricorrente appartenga, i responsabili dei servizi che siano intervenuti nel procedimento disciplinare, i testimoni.

2. Sono, inoltre, incompatibili i membri che si trovino in uno dei casi previsti dall'art. 51 del codice di procedura civile.

3. A questi fini, nella prima riunione, sia il Presidente che gli altri membri devono rilasciare una apposita dichiarazione attestante la insussistenza di casi di incompatibilità.

4. In caso di incompatibilità, l'amministrazione dell'ente di cui al precedente art. 15, comma 2°, previa segnalazione da parte della sezione interessata, provvede alla temporanea sostituzione dei membri risultati incompatibili con nominativi assegnati alle altre sezioni, mediante sorteggio e nel rispetto dei distinti ruoli ricoperti dagli stessi membri.

ARTICOLO 19

Sostituzione di membri cessati

1. I membri che cessino dall'incarico per dimissioni volontarie, per impedimento permanente, per decesso o per perdita dello stato giuridico e dei requisiti che costituiscono presupposto per la nomina, sono sostituiti con le seguenti modalità:

- rappresentanti dei dipendenti: mediante scorrimento della graduatoria prevista dal precedente art. 11, comma 8;
- rappresentanti dell'ente o degli enti, in caso di collegio arbitrale in unione con altre amministrazioni: mediante nomina da parte dell'ente o degli enti, da effettuarsi con le modalità previste dal precedente art. 10;
- Presidente della sezione del collegio arbitrale: mediante ricorso alla procedura prevista dal precedente art. 13.

TITOLO III°

Norme finali

ARTICOLO 20

Estinzione del procedimento

1. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data della contestazione d'addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale termine, il procedimento si estingue.

ARTICOLO 21

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia all'art.59 del D.Lgs. 3 Febbraio 1993, n. 29, ed al contratto collettivo nazionale di lavoro.